



13 MAG. 2008

ARRIVO

**DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA.**Servizio: Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve  
per l'Ambiente e il Territorio

Ufficio: Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza

Prot.n.: 11880

Riferimento: nota prot.16624 del 27.03.2008

7 MAG. 2008

**OGGETTO:** Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata – Artt.214-216 del  
D.Lgs.152/2006.**PROVINCIA DI CHIETI**

MACROSTRUTTURA F

Prot. N. 35659

19 MAG. 2008

Assegnazione: De Delli

Servizio: .....

Responsabile: .....

e.p.c.:

ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA  
SETTORE AMBIENTE  
Via Filomusi Guelfi, 8  
67100 L'AQUILA

Alle altre Province:

- CHIETI
- PESCARA
- TERAMO

Alla Regione Abruzzo  
**Servizio Gestione Rifiuti**  
Via Passolanciano, 75  
65100 PESCARA

A riscontro della nota in epigrafe emarginata, relativa all'oggetto, occorre precisare, in via preliminare, che la D.G.R.7.09.2007 n.904, con la quale la Regione Abruzzo ha effettuato il primo adeguamento degli Allegati A e B in esito alla entrata in vigore della parte seconda del D.Lgs.n.152/06 non ha "ribadito" l'esclusione dalle procedure di v.i.a. degli impianti di recupero sottoposti alla procedure semplificate già disposta dalla citata Parte II del D.Lgs.n.152/06, entrata in vigore il 31 luglio 2007: al contrario, la suddetta deliberazione, proprio prendendo atto della modifica apportata dal D.P.C.M. 7.03.2007 all'Allegato A lett.i) e l) del D.P.R.12.04.1996 e ss.mm.ii. in esito alla sentenza della Corte di Giustizia del 23.11.2006, causa C-486/04- ha riformato, in conformità, gli Allegati A e B della D.G.R.n.119/2002 che individua, come è noto, le categorie di opere assoggettate alla procedura di v.i.a.regionale, con ciò includendo anche gli impianti prima esclusi dalla verifica di compatibilità ambientale.

L'adeguamento del quadro normativo regionale al precetto fissato dal giudice comunitario nella sentenza sopra richiamata – e recentemente riconfermato dalla Corte di Giustizia anche nella sentenza 5.07.2007, causa C-255/05- si è sostanziato, del resto, in un'attività di carattere vincolato per questa Amministrazione, in ragione *in primis* della inclusione, operata dalla Corte



## GIUNTA REGIONALE

Costituzionale, delle sentenze "interpretative" della Corte di Giustizia tra le fonti di norme comunitarie, con la conseguente necessità di assicurare loro, in qualsiasi circostanza, la prevalenza sulla normativa interna.

*In secundis*, soprattutto nel settore ambientale, è stato pacificamente riconosciuto l'obbligo incondizionato delle autorità nazionali (giurisdizionali, ma anche amministrative) di garantire sempre l'osservanza ed il primato del diritto comunitario anche laddove non sia stato ancora accertato l'esistenza o il contenuto di un diritto fatto valere in sede giudiziale, ma si palesi una minaccia all'efficacia di una norma comunitaria per la presenza o l'interpretazione contrastante di una disposizione nazionale, provvedendo anche a disapplicare immediatamente tale norma interna in contrasto con quella comunitaria.

Infine, la Corte di Giustizia ha sempre escluso la possibilità, per gli Stati membri, di eccepire prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla direttiva 85/337/CEE e ss.mm.ii., né alcuna incidenza ha riconosciuto alla ripartizione costituzionale di poteri tra autorità nazionali centralizzate e autorità decentralizzate sulla valutazione dell'inadempimento, essendo compito degli Stati membri vigilare sulla effettiva attuazione dei loro obblighi comunitari da parte delle autorità nazionali e locali al fine di non incorrere in procedure di infrazione comunitaria.

In merito alla richiesta formulata da codesta Amministrazione deve pertanto concludersi, sulla scorta delle considerazioni preliminari sopra illustrate, nel senso della obbligatorietà dell'assoggettamento alla procedura di v.i.a. e/o di valutazione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate dalla data di pubblicazione della richiamata sentenza della Corte di Giustizia del 23.11.2006.

[Tale obbligo va predicato, all'evidenza, non solo in relazione ai nuovi impianti da autorizzare, ma anche a quelli oggetto di rinnovo di autorizzazione, la cui compatibilità ambientale non è stata previamente accertata dall'autorità amministrativa competente.]

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Arch. Patrizia PISANO)  
d'Ordine

IL DIRIGENTE  
(Avv. Stefania VALERI)

UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
IL RESPONSABILE  
(Ing. Serafino Marini)

IL DIRETTORE  
(Dott. Arch. Antonio Sorgi)